



## **COMUNICATO UFFICIALE N.375** **Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 433/A, 434/A, 435/A, 436/A, 437/A, 438/A, 439/A e 440/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 433/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 246 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. ANTONIO PELLEGRINO E FABIO ROSSINI, e della società POLISPORTIVA COLLEBEATO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PELLEGRINO, tesserato in qualità di Presidente della Polisportiva Collebeato, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 39 e 40 comma 4 delle NOIF, per l'omesso controllo dei dati anagrafici del calciatore Enes Nicolò Sanzogni e, in conseguenza di detta mancata diligenza, per aver sottoscritto e trasmesso alla Federazione i moduli di tesseramento del predetto calciatore, pur in pendenza di un precedente vincolo con altra squadra.

FABIO ROSSINI, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Polisportiva Collebeato, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 39 e 40 comma 4 delle NOIF, per l'omesso controllo dei dati anagrafici del calciatore Enes Nicolò Sanzogni e, in conseguenza di detta mancata diligenza, per aver provveduto al tesseramento del predetto calciatore - utilizzando un codice fiscale errato - pur in pendenza di un precedente tesseramento presso un'altra squadra;

POLISPORTIVA COLLEBEATO, per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni poste in essere dal Presidente e dal Direttore Sportivo della società;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. ANTONIO PELLEGRINO, in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società POLISPORTIVA COLLEBEATO e dal Sig. FABIO ROSSINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Antonio PELLEGRINO, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Fabio ROSSINI e di € 200,00 di ammenda per la società POLISPORTIVA COLLEBEATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 434/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 817 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. LUCAS CANAVESE, e della società VICENZA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCAS CANAVESE e la società VICENZA CALCIO S.p.A. presentavano per la stagione sportiva 2015/16 una richiesta di tesseramento per la società VICENZA CALCIO S.p.A. basata su dichiarazione mendace, con violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. LUCAS CANAVESE e dalla società VICENZA CALCIO S.p.A. rappresentata dall'Amministratore delegato, Sig. Dario Cassingena;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Lucas CANAVESE e di € 200,00 di ammenda per la società VICENZA CALCIO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 435/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 499 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg. COSIMO VIOLI e GIOVANNI CRUPI, avente ad oggetto la seguente condotta:

COSIMO VIOLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. NEUGRIES, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., punto 3.6, per aver consentito al calciatore Bamba Allassane, tesserato per la società A.S.D. ATLETICO BOLZANO, di partecipare ad un provino-allenamento nel mese di gennaio 2014 con la squadra della società F.C. NEUGRIES, senza che lo stesso fosse munito di preventivo nulla osta della società di appartenenza;

GIOVANNI CRUPI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società F.C. NEUGRIES, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., punto 3.6, per aver consentito al calciatore Bamba Allassane, tesserato per la società A.S.D. ATLETICO BOLZANO, di partecipare ad un provino-allenamento nel mese di gennaio 2014 con la squadra della società F.C. NEUGRIES, senza che lo stesso fosse munito di preventivo nulla osta della società di appartenenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Cosimo VIOLI e Giovanni CRUPI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cosimo VIOLI e di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni CRUPI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 436/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO MECOMONACO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MECOMONACO, Allenatore della Prima Squadra della A.S.D. Sulmona Calcio 1921 nella s.s. 2013-14, per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1 (norma vigente all'epoca dei fatti e ora trasfusa nell'art. 1 bis, comma 1), del C.G.S., in relazione agli artt. 94, co. 1 lettera a e co. 2, 94 ter, co. 2 e co. 8, delle N.O.I.F., per avere nella sua qualità sottoscritto con la Società un accordo in data 15.07.2013, redatto non su moduli federali, non depositato in F.I.G.C. e di contenuto in contrasto con le norme federali stesse, nonché per non avere sin da subito notificato per conoscenza alla F.I.G.C. - L.N.D. l'instaurazione della azione giudiziaria promossa con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società per far valere tale accordo comunque vietato, provvedendo a ciò solo successivamente in virtù e per effetto della notifica di atto di pignoramento presso terzi nonché della successiva produzione dell'accordo transattivo extragiudiziale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANTONIO MECOMONACO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 60 (sessanta) di inibizione;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 437/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 776 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE, in violazione dei principi e doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 *bis* del C.G.S., in relazione all'art. 96, comma 3, delle N.O.I.F., per non aver rilasciato in favore della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. la liberatoria attestante l'avvenuto pagamento del premio di preparazione per il calciatore Andrea Caputo, per la complessiva somma di € 11.403,00, benché quest'ultima vi avesse provveduto, seppure a distanza di quattro mesi dalla richiesta avanzata dalla società in data 28 febbraio 2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renato Lillo, per conto della società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.C.D P. GIANNOTTI MAGLIE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 438/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 855 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. UNION TEAM S.C.B., avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. UNION TEAM S.C.B., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento tenuto dal Sig. Lorenzo Scartapatti, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. UNION TEAM S.C.B. il quale, durante la gara Allievi Provinciali UNION TEAM – MARMIROLO del 6 febbraio 2016, ha espresso frase offensiva all'indirizzo dell'osservatore arbitrale Alberto Mazzeo. Si contesta inoltre la violazione dell'art. 12, comma 5 del C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale Di Pace, per conto della società A.S.D. UNION TEAM S.C.B. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. UNION TEAM S.C.B.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 439/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. CARMINE DE SENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE DE SENA, all'epoca dei fatti calciatore svincolato, per aver disputato nelle fila della squadra ospitante la gara Paganese - Salernitana del 4.5.2014 del campionato di Lega Pro - 1<sup>a</sup> divisione (pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 4.11.2016), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per aver conferito con scrittura del 20.7.2015 mandato di rappresentanza al sig. Trunfio Salvatore, soggetto non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.; il mandato sottoscritto, poi, non contiene i requisiti di contenuto previsti dagli artt. 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del suddetto Regolamento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARMINE DE SENA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di squalifica per una gara ufficiale;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 440/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 737 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. UMBERTO MARINO, ROBERTO SPAGNOLO, RICCARDO MONTI, GIORGIO GHILARDI e della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO MARINO, all'epoca dei fatti Direttore Generale della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per avere in violazione dell'art. 12 comma 9 del C.G.S., che pone a carico dei tesserati un generale e cogente divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell'aver autorizzato - di concerto con il Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO, Sig. Riccardo Monti) e con il Direttore Operativo della Società (Sig. Roberto Spagnolo) - il calciatore German Denis a partecipare ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in proprio onore presso l'Oratorio di Redona, con il gruppo ultras denominato "Curva Nord Atalanta 1907" nonostante tale gruppo non rientrasse nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;

ROBERTO SPAGNOLO, all'epoca dei fatti Direttore Operativo della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per aver in violazione dell'art. 12 comma 9 del C.G.S. che impone ai tesserati di non avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell'aver autorizzato - di concerto con il Direttore Generale (Sig. Umberto Marino) e con il Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria della Società (SLO, Sig. Riccardo Monti) - il calciatore German Denis a partecipare ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in proprio onore presso l'Oratorio di Redona, con il gruppo denominato "Curva Nord Atalanta 1907" nonostante tale gruppo non rientrasse nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;

RICCARDO MONTI, all'epoca dei fatti Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per aver in violazione dell'art. 12 comma 9 del C.G.S. che impone ai tesserati di non avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell'aver, dapprima, autorizzato - di concerto con il Direttore Generale (Sig. Umberto Marino) e con il Direttore Operativo della Società (Sig. Roberto Spagnolo) - il calciatore German Denis a partecipare ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in proprio onore presso l'Oratorio di Redona e, dappoi, nell'aver presenziato di persona (unitamente, peraltro, al Vice-SLO, Sig. Giorgio Ghilardi) assieme al calciatore a tale evento, con il gruppo denominato "Curva Nord Atalanta 1907" nonostante tale gruppo non rientrasse nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;

GIORGIO GHILARDI, all'epoca dei fatti Vice-SLO della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., ovvero, soggetto svolgente ai sensi dell'art.1 bis comma 5 del C.G.S. attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse e conto della anzidetta Società, per aver, in violazione dell'art. 12 comma 9 del C.G.S. che impone a tutti i tesserati e di riflesso, quindi, anche a tutti i soggetti di cui al richiamato art.1 bis comma 5 del C.G.S. di astenersi dall'aver rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell'aver presenziato personalmente (unitamente, peraltro, al Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria -SLO- Sig. Riccardo Monti) assieme al calciatore German Denis ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in onore di questi presso l'Oratorio di Redona , con il gruppo ultras denominato "Curva Nord Atalanta 1907" nonostante quest'ultimo gruppo non fosse annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai soggetti tesserati per la stessa al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. UMBERTO MARINO, ROBERTO SPAGNOLO, RICCARDO MONTI, GIORGIO GHILARDI, e dal Sig. LUCA PERCASSI, in qualità di legale rappresentante per conto della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. UMBERTO MARINO, 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. ROBERTO SPAGNOLO, 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. RICCARDO MONTI, 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. GIORGIO GHILARDI e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

